

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Provincia di Bergamo

C.AP.24031 Piazza San Salvatore n.11 tel.035/640232 Fax 035/643041 C.F. e P.L.n. 00533860169

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L' APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
(D.L. 15 Novembre 1993, N. 507)

Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 26.06.1996 divenuta esecutiva ai sensi di legge.

CAPO

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio del Comune di Almenro S. Salvatore, le modalità di effettuazione della pubblicità, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E TARIFFE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente al pagamento di una imposta e di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

La Giunta Comunale delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno le modifiche alle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza dall'anno successivo.

Qualora non modificate entro il predetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

A norma dell'art. 2 del D.L. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Almenro S. Salvatore rientra nella **V** classe impositiva e ne applica le relative tariffe.

CAPO II

PUBBLICITA'

ARTICOL04 - PRESUPPOSTO DELLA IMPOSTA E DEFINIZIONE DI LUOGO. PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o di un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 7 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DI IMPOSTA

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONI

E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe
- cartelli pubblicitari
- striscioni e stendardi
- in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario)
- diffusioni sonore da posto fisso
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico
- aeromobili e palloni frenati.

Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate da Sindaco o dal dirigente appositamente incaricato, previo parere degli uffici competenti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, salva comunque l'eventuale motivata interruzione del servizio.

Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate dal soggetto di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ARTICOLO 9 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per la pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

I soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.

La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera da primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la ragione non è superiore a E. 500, o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera £. 3.000.000.

ARTICOLO 12 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, nel caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal Concessionario.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

L'imposta per la pubblicità effettuata con veicoli in genere è corrisposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, con le modalità della pubblicità ordinaria, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti e dei prodotti pubblicizzati. E' fatto obbligo all'utente di curare che la ricevuta di pagamento, eventualmente anche in copia fotostatica, si trovi sempre in dotazione di ciascun veicolo e sia esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 14 - PUBBLICITA' **VIARIA**, STRISCIONI, STENDARDI

La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni vanno applicati.

Gli striscioni devono essere installati ad un'altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale.

La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico, può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 20.

La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 01.03.1991 e successive modificazioni) ed è comunque vietata a meno di cento metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti a culto.

Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso, anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua.

ARTICOLO 15 - RIMBORSI

Entro il termine di due anni decorrente da giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale dovrà provvedere nel termine di 90 giorni il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del Concessionario. Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7 % per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 16 - PROCEDIMENTO ESECUTIVO

L' imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

CAPO iii

ARTICOLO 17 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Consiglio Comunale, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina la quantità e le caratteristiche necessarie, attenendosi ai criteri generali di cui al presente articolo.

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano in :

1) **MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI D'ESERCIZIO**

Si intendono tali scritte, le insegne, le targhe, e simili luminose e non, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria,

commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

I mezzi pubblicitari di cui sopra potranno essere frontali o a bandiera e dovranno essere installati nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce.

E' vietata l'installazione dei mezzi di cui sopra in punti tali da generare confusione con la segnaletica stradale esistente o provocare intralcio alla circolazione veicolare.

Le dimensioni dei mezzi a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Le insegne a bandiera sporgenti in tutto o in parte su suolo pubblico, collocate in corrispondenza di vie o piazze sprovviste di marciapiedi, dovranno avere un'altezza dalla sede stradale di almeno mt. 4.50 da bordo inferiore, quelle collocate in corrispondenza di vie o piazze munite di marciapiedi devono avere un'altezza dal marciapiede di almeno 3.50 dal filo inferiore e dovranno essere contenute a non meno di 50 cm dal filo del marciapiede.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in :

- a) a bandiera, quando sporgono dal muro o da altro supporto.
- b) frontali, quando collocati su muro
- c) a giorno, quando collocati su tetti, pensiline, cancelli, paline.

2) MEZZI PUBBLICITARI ORDINARI NON D'ESERCIZIO

Si intendono tali cartelli, posters pubblicitari, pannelli, frecce stradali pubblicitarie o altri impianti, luminosi o non, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualunque natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

I mezzi di cui sopra dovranno essere frontali a parete o bifacciali su impianto.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari bifacciali su impianto, sulle strade di penetrazione alla città e sulla circonvallazione cittadina secondo le limitazioni poste dall'art. 23 del nuovo Codice della Strada e dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada.

Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari di cui sopra, si dovrà tenere conto degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, disciplinando a tal fine le nuove installazioni e revisionando le posizioni in precedenza autorizzate.

La cartellonistica stradale si classifica a secondo della sistemazione in :

- a) a parete;
- b) su pannello appoggiato a muro, ma infisso nel perimetro stradale;
- c) isolati mono o bifacciali.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ARTICOLO 18 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

La superficie complessiva degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni è fissata in metri quadrati 150.00 ora metri quadrati 50.00.

La superficie degli impianti pubblicitari destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica è pari a metri quadrati 35.00.

Pertanto la superficie destinata alle pubbliche affissioni non ricompresa nel comma precedente è fissata in metri quadrati 115.00.

ARTICOLO 19- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ARTICOLO 20 - MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "OTTO FINO A DODICI FOGLI" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi dal medesimo prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 21 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ARTICOLO 22 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi di manifesti affissi.

Il Concessionario deve indicare sulla ricevuta della commissione la data prevista per l'inizio dell'affissione.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di " SPAZI DISPONIBILI" deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg. 10 dalla richiesta di affissione.

In questi ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il Concessionario provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune o il Concessionario, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni, gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravante da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 23 AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni a carattere commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di f. 50.000 per ogni commissione.

ARTICOLO 24 PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

ARTICOLO 25 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:

- a) STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI (100 x 140 - 200 x 140):
Impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in cemento preconfezionato in basso.
- b) TABELLE MURALI:
Impianti di formato cm 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200 costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli stendardi.
- c) TRESPOLI :
Impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200.
Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.
L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.

Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

d) POSTERS:

Impianto di dimensioni di cm. 600 x 300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

ARTICOLO 26 - IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI PRIVATI

I soggetti privati di cui al presente articolo sono autorizzati ad installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

A tal fine lo spazio riservato complessivamente per tale tipo di affissioni non può superare quello necessario per l'affissione di n. 24 fogli, aventi dimensione di cm. 70x100.

I preindicati soggetti privati sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

a) installare a propria cura e spese gli impianti (posters a 24 fogli)

b) adibire i medesimi impianti esclusivamente alla affissione di manifesti o di altro materiale cartaceo

c) attenersi alle disposizioni del Comune in ordine alla tipologia, forma, dimensioni, colore e targhe identificative degli impianti

d) corrispondere oltre all'imposta sulla pubblicità ed alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, se dovuto, anche un canone di concessione

e) eseguire ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria necessario per il mantenimento in buono stato degli impianti

f) rendersi responsabili verso il Comune e verso i terzi per eventuali danni che dovessero verificarsi.

L'installazione dei suddetti impianti viene concessa per il periodo massimo di 5 (cinque) anni a soggetti privati che ne facciano richiesta, comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio, da individuarsi mediante gara pubblica.

Gli impianti disponibili sono concessi in lotto unico.

A base di gara viene posto l'importo del canone di concessione, determinato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Sull'importo del canone posto a base di gara, i concorrenti devono presentare offerte in aumento e l'assegnazione spetta al concorrente che ha presentato l'offerta di maggior aumento.

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento la rimozione degli impianti di cui trattasi; in tal caso i titolari di detti impianti non potranno avanzare alcuna pretesa di risarcimento del danno patito, fatto salvo il loro diritto al rimborso dell'imposta sulla pubblicità pagata per il periodo successivo alla rimozione degli impianti stessi.

L'ubicazione e le caratteristiche degli impianti di cui si tratta viene determinata dal Piano Generale della Pubblicità, che dovrà anche disporre in merito al riordino degli impianti esistenti.

Responsabile del procedimento per l'assegnazione degli spazi da destinare all'affissione diretta è l'Unità Funzionale Tributi.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

ARTICOLO 27 - SANZIONI TRIBUTARIE

Per l'omessa denuncia o infedele dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 28 - INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 29 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune o il Concessionario del servizio, se il servizio è in concessione, è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da E. 200.000 a \$ 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

La pubblicità abusiva deve essere rimossa a cura degli interessati, su disposizione dell'agente incaricato, che ha contestato le relative infrazioni ed entro il termine dallo stesso stabilito. In caso di inadempienza, il Servizio Affissioni, su conforme ordinanza del Sindaco nella quale saranno fissati i termini, procede alla rimozione degli impianti e del materiale pubblicitario, indipendentemente dalla procedura di rimozione di cui sopra; il Servizio Affissioni deve effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero la rimozione delle affissioni abusive, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Detto materiale, che va custodito a cura del Comune, può essere ritirato dagli aventi diritto entro 15 giorni dalla notifica della apposita comunicazione, previo pagamento dell'imposta dovuta, dell'ammontare dell'importo delle relative sanzioni e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

In caso contrario, la U.F. Provveditorato procede alla vendita all'asta del materiale stesso, il cui ricavato viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito, mentre l'eventuale eccedenza viene restituita all'avente diritto.

Nel caso di asta deserta, il materiale diviene proprietà del Comune.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati, a norma dell'art. 23 della Legge 07.08.1990, n. 241, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 31 - ABROGAZIONE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Sono abrogati il precedente Regolamento ed ogni altra disposizione in contrasto con la normativa del presente Regolamento.

ARTICOLO 32 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza_____

SOMMARIO

ARTICOLO 1	OGGETTO
ARTICOLO2	AMBITO DI APPLICAZIONE E TARIFFE
ARTICOLO 3	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
ARTICOLO4	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DEFINIZIONE DI LUOGO PUBBLICO E DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO
ARTICOLO 5	SOGGETTO PASSIVO
ARTICOLO 6	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
ARTICOLO?	MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DIIMPOSTA
ARTICOLO 8	AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO9	PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA
ARTICOLO 10	DICHIARAZIONE D'IMPOSTA
ARTICOLO 11	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
ARTICOLO 12	RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO
ARTICOLO 13	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
ARTICOLO 14	PUBBLICITA' VIARIA, STRISCIONI E STENDARDI
ARTICOLO 15	RIMBORSI
ARTICOLO 16	PROCEDIMENTO ESECUTIVO
ARTICOLO 17	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ARTICOLO 18	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ARTICOLO 19	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ARTICOLO20	MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA
ARTICOLO 21	PAGAMENTO DEL DIRITTO
ARTICOLO22	MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ARTICOLO 23	AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE
ARTICOLO24	PROCEDIMENTO ESECUTIVO
ARTICOL025	TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ARTICOLO26	IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE DA PARTE DI PRIVATI
ARTICOLO27	SANZIONI TRIBUTARIE
ARTICOL028	INTERESSI
ARTICOLO29	SANZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOL030	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 31	ABROGAZIONE
ARTICOL032	ENTRATA IN VIGORE

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Integrazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvata con deliberazione consiliare n° 6 del 15/03/2007:

"I versamenti non sono dovuti o non sono rimborsati, qualora l'importo risulti inferiore a€ 3,00=".